

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2548

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCAGLIOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

—————

Ordinamento degli studi in scienze dell'educazione fisica,
motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie
sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Durante la XI legislatura il Senato della Repubblica in data 30 marzo 1993 approvò un testo unificato dei disegni di legge numeri 40, 498 e 514, concernente l'ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università nonché le norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (v. atto Camera n. 2488, XI legislatura).

La VII Commissione della Camera dei deputati non riuscì ad approvare il testo proveniente dal Senato della Repubblica, pur avendo ottenuto l'assegnazione in sede legislativa, per l'ostruzionismo attuato da alcuni componenti contrari a questa legge ed anche per il precoce scioglimento della legislatura. Il testo rappresenta il risultato di un lungo lavoro iniziato durante le precedenti legislature, che avevano visto impegnati i principali gruppi politici in uno sforzo di sintesi delle diverse posizioni e delle esigenze che provenivano da un mondo assai vario e complesso come quello dello sport e dell'educazione fisica.

La delusione per l'esito negativo nella XI legislatura è stata grande: le aspettative di riforma degli ISEF, nel frattempo, non sono diminuite. È comune convinzione che non è più rinviabile l'obiettivo di adeguare questo settore di studi agli *standard* europei.

Rispetto al testo approvato nella passata legislatura al Senato, che abbiamo recepito in molte parti sostanziali, riteniamo però siano necessarie due correzioni fondamentali, che qualificano il presente disegno di legge.

La prima deriva dal fatto che la riqualificazione degli studi nel campo dell'educazione fisica e sportiva, così come la conseguente riforma degli ISEF, non possono avvenire magicamente con la semplice trasformazione «nominale» in facoltà universitarie monolaurea di tutti gli ISEF (quello

statale di Roma, più dieci pareggiati e dieci sedi decentrate). Si avrebbero, così, ventuno nuove facoltà, alcune assolutamente inadeguate e, nel migliore dei casi, autarchicamente gelose delle proprie risorse umane e tecniche da riconfermare e riprodurre. Serve un disegno più ampio ed unitario di revisione epistemologica delle scienze dell'educazione e di formazione universitaria di tutti gli insegnanti. Per questo riteniamo più corretto scientificamente e meno oneroso finanziariamente collocare il nuovo corso di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso la facoltà di scienze della formazione, in cui sono già previsti i corsi di laurea in scienze dell'educazione (tre indirizzi: insegnanti di scienze umane, educatori professionali, esperti nei processi formativi) ed in scienze della formazione primaria (insegnanti di scuola elementare e materna). La laurea, oltre che preparare all'insegnamento nella scuola con uno specifico indirizzo didattico, dovrebbe prevedere altri due indirizzi: uno scientifico, destinato allo studio ed alla ricerca interdisciplinare fisio-psico-bio-medica; uno organizzativo, finalizzato alla formazione dei dirigenti di istituzioni, di enti e di associazioni che promuovono l'attività motoria e sportiva.

Per rendere più coerente il ridisegno scientifico e culturale degli studi universitari e per rispondere con più flessibilità alle richieste del mercato del lavoro non solo nel mondo dello sport ma anche in quello più ampio della cura della salute e del benessere psico-fisico, va prevista l'istituzione di due diplomi universitari triennali, collegati al nuovo corso di laurea rispettivamente per:

a) tecnico delle attività sportive, da organizzare in convenzione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) tecnico delle attività motorie e della riabilitazione, da organizzare in convenzione con regioni, unità sanitarie locali, enti locali e, naturalmente, con i dipartimenti di medicina e di scienze interessati.

La seconda correzione al testo approvato dal Senato riguarda le norme transitorie riferite alla soppressione degli ISEF. È necessaria una programmazione territoriale che rispetti, da un lato, l'autonomia delle singole sedi universitarie e, dall'altro lato, le diversità quantitative e qualitative dei vari ISEF con i loro decentramenti. L'aver previsto la contemporanea istituzione del corso di laurea e dei due diplomi può aiutare a risolvere problemi locali, senza spreco di risorse e senza dequalificazione degli studi e della ricerca universitaria. La possibilità, poi, di collocare i corsi di laurea e di diploma anche nelle facoltà di medicina e di scienze, laddove le singole università non riscontrino condizioni oggettive per l'istituzione delle facoltà di scienze della formazione, rappresenta una ulteriore condizione

di flessibilità programmatica. Flessibilità che viene proposta anche per il passaggio del personale docente e tecnico-amministrativo dagli ISEF al nuovo inquadramento, con una regola inderogabile per la qualificazione degli studi universitari: tutti i docenti di tutti i raggruppamenti (socio-psicopedagogici, biologico-medici, tecnico-sportivi) devono essere inquadrati, previo superamento dei concorsi nazionali, nei ruoli di ordinario, associato e ricercatore.

Naturalmente vanno valutate, assieme ai titoli scientifici, anche le attività didattiche svolte negli ISEF e va prevista una soluzione equa per gli insegnanti tecnico-pratici che non dovessero superare i concorsi universitari.

Il presente disegno di legge vuole, dunque, portare a sintesi il lavoro precedente del Senato, adeguandolo, però, all'attuale dibattito scientifico, culturale ed organizzativo sulle scienze dell'educazione e sulla formazione universitaria degli insegnanti e di nuove figure professionali, secondo gli standard europei.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.**NUOVO ORDINAMENTO****Art. 1.***(Finalità)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica, motoria e sportiva si svolgono presso le università degli studi, di norma nelle facoltà di scienze della formazione.

2. Negli elenchi delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport ed i diplomi di tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività motorie e della riabilitazione.

3. L'istituzione dei corsi di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dei diplomi di tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività motorie e della riabilitazione, di cui al comma 2 del presente articolo, avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 2.*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle concernenti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata quadriennale del corso di laurea;

b) la possibilità di istituire corsi di diploma universitario di primo livello, di durata triennale, iniziando da quelli di tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività motorie e della riabilitazione, prevedendo opportune forme di collaborazione con altre facoltà ed organismi esterni, quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

c) la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di diploma, in relazione alle strutture disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali territoriali e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici dei corsi di laurea e di diploma, che devono essere adottati dalle università.

Art. 3.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea e di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.

Art. 4.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio di laurea e di diploma previsti dalla presente

legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti ed amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e di insegnamento, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio, previsti dai corsi di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dai diplomi triennali, ci si avvale prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tale fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca e di studio, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi e con quelli derivanti dalle tasse universitarie.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nella misura pari al 4

per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

(Istituti superiori di educazione fisica)

1. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997 i corsi di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e di diploma di tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività motorie e della riabilitazione di cui all'articolo 1 possono essere istituiti presso le università che hanno sede nelle città dove sono operanti istituti superiori di educazione fisica (ISEF) parificati ed istituiti con decreto del Presidente della Repubblica.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività dei corsi di laurea e di diploma di cui al comma 1, all'Università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

3. Le università che, in autonomia, hanno previsto nel piano triennale di sviluppo l'istituzione dei corsi di laurea o di diploma di cui al comma 1, stipulano, a tale fine, una convenzione con l'ISEF paraggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale od una sede distaccata nella stessa sede dell'università od in una sede decentrata della medesima.

4. La convenzione di cui al comma 3 deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso

di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione dei corsi è priva di effetti.

5. La convenzione di cui al comma 3 disciplina, altresì, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF od in uso ad essi.

6. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e presso gli ISEF pareggiati alla data di stipula della convenzione di cui al comma 3, in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento.

7. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato a domanda per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo, entro il medesimo triennio, di esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso la facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di diploma previsti al comma 1

8. Il personale tecnico ed amministrativo, in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e presso gli ISEF pareggiati alla data di stipula della convenzione di cui al comma 3, è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università

e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 6.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento assicurando, comunque, il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge ed agli ISEF pareggiati alla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, con riferimento anche alla valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del primo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 7.

(Concorsi)

1. Nei concorsi a posti di professore universitario, per i raggruppamenti disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il servizio prestato quale docente presso gli ISEF statale e parificati ha lo stesso valore dell'incarico svolto presso le università.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore per i settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

3. I docenti di discipline tecnico-pratiche in servizio dal 1° gennaio 1990, non vincitori di concorso universitario, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei tecnici laureati.

Art. 8.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi dei corsi di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dei diplomi triennali di tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività motorie e della riabilitazione, da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nell'ambito delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

2. I corsi di laurea di cui all'articolo 1 sono, di norma, collocati nella facoltà di scienze della formazione. Possono essere collocati presso le facoltà di medicina e chi-

rurgia e di scienze matematiche, fisiche, biologiche, naturali, laddove le sedi, principali o distaccate degli ISEF pareggiati, si trovino in sedi universitarie prive della facoltà di scienze della formazione.

Art. 9.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico delle disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. A decorrere dall'anno 1997 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

